

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

—————  
**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 92**

**Schema di regolamento recante: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi". (351)**

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

**Aprile 2004**

## INDICE

<b>Articolo 2</b> (Attività formative).....	pag. 1
<b>Articolo 3</b> (Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi).....	pag. 1
<b>Articolo 4</b> (Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi).....	pag. 2
<b>Articolo 5</b> (Certificato di prevenzione incendi) .....	pag. 3

## **Articolo 2**

*(Attività formative)*

La norma sostituisce l'articolo 7 del D.P.R. n. 577 del 1982.

La nuova formulazione prevede che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, oltre alla formazione del personale del proprio corpo, possa effettuare formazione a pagamento in materia di prevenzione incendi per le Forze Armate su richiesta del Ministero della difesa.

Le attività formative saranno svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale.

La norma non viene analizzata dalla RT. Al riguardo, appare necessario che vengano forniti elementi di quantificazione in ordine agli oneri e alle maggiori entrate rinvenienti dalla norma in esame, atteso anche che la RT, a proposito dell'articolo 3, asserisce che i maggiori introiti derivanti dalle convenzioni in parola compensano gli oneri derivanti da tale ultimo articolo.

## **Articolo 3**

*(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*

Il numero dei componenti del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 577 del 1982, è elevato da 24 a 37 membri. La RT individua un conseguente onere aggiuntivo di 2.900,04 euro annui. Il calcolo è stato effettuato moltiplicando l'importo del gettone di presenza (euro 18,59), corrisposto per ogni seduta, per il

numero annuo massimo di sedute (12) e per il numero di unità aggiuntive (13).

La RT riferisce che il relativo onere non risulta oggetto di copertura poiché ricompreso negli ordinari stanziamenti del Comitato tecnico-scientifico e, comunque, compensato dai maggiori introiti derivanti dalla formazione a pagamento prevista dall'articolo 2.

Al riguardo si osserva che nel primo caso si tratta di una copertura sul bilancio e nel secondo caso che a livello di settore pubblico l'onere rimane comunque da coprire dal momento che l'utilizzatore è un'amministrazione pubblica.

Sarebbe utile, altresì, al fine di verificare la quantificazione, che venissero specificati i motivi per i quali si sia ritenuto che il numero annuo di sedute, pari a 12, rappresenti il limite massimo possibile.

#### **Articolo 4**

*(Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi)*

La norma, volta a modificare l'articolo 12 del D.P.R. n. 577 del 1982, prevede che la competente Direzione centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco curi le attività di promozione e attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione, relative alla prevenzione degli incendi e, a tal fine, adotti programmi annuali e pluriennali.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tali funzioni siano aggiuntive rispetto a quelle attualmente svolte dal Dipartimento, con conseguenti oneri finanziari, ovvero se siano già di competenza della struttura medesima.

## **Articolo 5**

*(Certificato di prevenzione incendi)*

L'articolo 17 del D.P.R. n. 577 del 1982, come innovato dal presente articolo, prevede per il rilascio del certificato prevenzione incendi il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il rilascio del certificato è subordinato alla procedura di cui al D.P.R. n. 37 del 1998 nel rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione incendi.

La RT non si occupa del presente articolo.

Atteso il carattere ordinamentale della norma, non vi è nulla da osservare.